

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 3142

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FONTANA Alessandro, COVELLO, CISBANI, MANCIA, DIPAOLO, ORLANDO e MURMURA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 GENNAIO 1992

Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno 1990, n. 142,  
concernente ordinamento delle autonomie locali

ONOREVOLI SENATORI. – Il ritardo che caratterizza la realizzazione delle aree metropolitane, nonché la esigenza di chiarire taluni punti relativi al rapporto all'interno delle stesse tra i momenti della autonomia e del decentramento hanno determinato la presentazione del seguente disegno di legge, rivolto, altresì, ad evitare il pericolo della vanificazione di una riforma ripetutamente e validamente richiesta in sede scientifica e politica e che tanti consensi ha determinato.

Ai primi due articoli, interessanti le aree metropolitane, se ne aggiunge un terzo con il quale, volendo evitare il più tortuoso *iter* previsto dall'articolo 16 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si intende dare una breve proroga alla delega al Governo per il riconoscimento di nuove provincie, limitandole a quelle pratiche da tempo perfezionate in sede locale, ma la cui istruttoria ministeriale ha incontrato alcune difficoltà d'interpretazione normativa.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:

«2. La regione procede alla delimitazione territoriale di ciascuna area metropolitana, sentiti i comuni e le provincie interessati, entro il 31 dicembre 1993».

## Art. 2.

1. Nella ipotesi, prevista dal comma 3 dell'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142, vengono istituiti tutti gli uffici provinciali delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici.

## Art. 3.

1. È prorogata al 31 dicembre 1992 la delega al Governo, di cui al comma 2 dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142, limitatamente alle nuove provincie le cui proposte di riconoscimento siano state avanzate dai comuni ed abbiano ottenuto il parere favorevole delle Regioni entro il termine del 31 dicembre 1989.